

Scadenza versamento saldo (16 DICEMBRE 2020)

Il **16 DICEMBRE 2020** scade il termine per il versamento del **SALDO** dell'I.M.U. anno 2020.

Per il calcolo dell'importo dovuto a saldo si **applicano**, per gli immobili ubicati nel Comune di Trebaseleghe, le seguenti aliquote e detrazioni

I.M.U. Imposta Municipale Propria	
Tipologia di immobile/Descrizione	Aliquota
Imponibili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli delle sottostanti specifiche aliquote.	0,91%
Abitazioni e pertinenze concesse in uso gratuito a parenti diretti di 1 ^a grado (vedasi regolamento IMU).	0,61%
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e per le relative pertinenze.	0,60%
Detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale per le categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze.	€ 200,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3-bis, del decreto legge n. 557/1993 convertito con modificazioni dalla legge n. 133/1994.	0,10%
Aree fabbricabili.	0,76%
Terreni agricoli che non rientrano nelle esclusioni previste dall'art. 1 comma 758 della legge 160/2019.	0,76%
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita "beni merce" fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.	0,15%
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	1,01%
Quota riservata allo Stato 0,76 – Maggiorazione a favore del Comune 0,25.	

E' importante provvedere ai pagamenti nei termini in quanto, per versamenti effettuati in ritardo, sono previste delle sanzioni. **L'IMU non si versa per importi annui complessivi inferiori ad € 12,00.**

La legge di istituzione dell'IMU n. 160/2019 ha previsto la riduzione del 50% della base imponibile IMU per:

- per i fabbricati di interesse storico o artistico;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati (vedasi regolamento IMU);
- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Devono pagare l'IMU:

- i proprietari ovvero i titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) di fabbricati, aree fabbricabili e terreni situati nel territorio comunale.

Se si possiedono immobili in più comuni, occorre effettuare versamenti distinti per ogni Comune.

Si considera titolare del diritto reale di abitazione anche il genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice;

- i locatari finanziari in caso di *leasing*, dalla data di stipula del contratto;
- i concessionari di aree demaniali.

Non sono assoggettati al pagamento dell'IMU:

- le **unità immobiliari adibite ad abitazione principale** del contribuente e relative pertinenze purché non accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9. Per le unità immobiliari equiparate per legge o da regolamento comunale all'abitazione principale si consulti il Regolamento dell'Imposta Municipale Propria nel sito internet del Comune;
- i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali**, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole, indipendentemente dalla loro ubicazione (dall'articolo 1 comma 758 della legge L. 160 del 27/12/2019);
- gli altri immobili previsti dall'articolo 1 comma 759 della legge L. 160 del 27/12/2019.

Il versamento dell'imposta si effettua tramite il previsto modello **F24**, presso banche, uffici postali o anche telematicamente ed utilizzando gli specifici codici tributo.

Per immobili ubicati nel Comune di Trebaseleghe il Codice catastale di riferimento è **L349**.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'Ufficio Tributi del Comune - Tel. **049 - 9319542**.